

Succede l'articolo 6 proposto nella seguente forma :

« Le spese tutte per la conservazione, tanto del suddetto palazzo e delle sue dipendenze, quanto dei mobili d'ogni natura summentovati, rimangono a carico del principe appannaggiato. »

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 7 è così concepito :

« Sarà formato a spese delle finanze, ed in contraddittorio dell'intendente del patrimonio, un inventario, sia del suddetto palazzo e sue dipendenze col relativo piano figurativo, sia di tutti gli oggetti mobili cadenti in detto appannaggio, e rispetto a quelli di tali mobili che per l'uso vanno soggetti a deterioramento sarà fatto l'estimo del loro valore.

« L'inventario, il piano e l'estimo ora detti saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal ministro di finanze saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei deputati, uno al Ministero delle finanze, ed uno all'amministrazione della Casa del principe appannaggiato per essere conservati nei proprii archivi. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Essendo votati tutti gli articoli, si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione :

Presenti e votanti	127
Maggiorità assoluta	64
Voti favorevoli	115
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Prima di passare alla relazione di petizioni, portata dall'ordine del giorno, io debbo interrogare la Camera se non intende procedere ad una deliberazione intorno alle proposte che si fecero ultimamente dal ministro delle finanze per regolarizzare i conti dell'esercizio 1849. Esse constano di due partite : una sul bilancio dell'azienda generale di finanze, e l'altra sul bilancio della guerra, dell'esercizio del 1849, dimenticate in occasione della presentazione di quel bilancio. Per regolarizzare questi due conti bisognerebbe che la Camera deliberasse d'inviare queste due proposte alla Commissione del bilancio, onde possa inserire queste partite nel bilancio 1849.

Consulto la Camera se intende procedere tosto ad una deliberazione in proposito.

(La Camera assente.)

Leggerò le due relazioni fatte dal ministro, che si sono stampate e distribuite. (*Vedi le rispettive relazioni nel conto amministrativo delle spese 1849.*)

Se nessuno domanda la parola metto ai voti la proposta che queste comunicazioni siano trasmesse alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di petizioni. Invito il relatore dell'ufficio V alla ringhiera, siccome quello cui spetta di riferire per turno.

(Comune di Cassine — Eredità Sticca.)

FRANCHI, relatore. Petizione 2285. Sessantacinque proprietari del comune di Cassine, provincia di Alessandria,

narrano che il signor Alessandro Sticca, senatore al Senato di Genova, morto nel 1850 in quella città, istituiva in erede universale l'anima sua, ossia un'opera pia, della quale nominava amministratori monsignor vescovo di Alessandria, monsignor vescovo d'Acqui ed il prefetto del tribunale di prefettura di Alessandria, rimettendosi al loro giudizio per determinare l'oggetto al quale dovesse essere diretta. Giova qui riferire le preve espressioni contenute nelle tavole testamentarie.

« Art. 9. Istituisco mia erede universale l'anima mia, ossia un'opera pia, della quale saranno gli amministratori monsignor vescovo di Alessandria, monsignor vescovo d'Acqui ed il prefetto del tribunale di prefettura di Alessandria, per determinare l'oggetto al quale sarà diretta la suddetta opera cui rimetto al giudizio dei suddetti amministratori, volendo però che abbia per esempio la creazione di qualche letto per i poveri ammalati e simile, colla condizione però che le persone le quali profitteranno di questo istituto debbano per apposita regola da stabilirsi pregare pel riposo dell'anima mia, di quella di mio padre e di quella di mia madre ; in quanto poi al modo, tempo e qualità delle preghiere, mi rimetto anche in ciò all'arbitrio degli egregi amministratori che fisseranno a questo riguardo una regola. Proibisco ai suddetti amministratori di vendere i miei beni stabili, incarico gli stessi di esigere *tutti i miei crediti*, e specialmente di curare quanto riguarda la riscossione di quelli che non sono muniti dell'ipoteca.

« Art. 17. In quanto all'opera pia sopra istituita, ordino e voglio che le preghiere da dirigersi al Signore pel riposo dell'anima mia, di mio padre e di mia madre, sia lo scopo e fine primario e principale, e sopra questo punto ne carico la coscienza degli amministratori ; anzi voglio che un quarto del reddito dei beni stabili del mio patrimonio, che saranno annessi a detta opera pia, sia impiegato in anniversarii e celebrazioni di messe, e ciò in perpetuo, pregando il re di non permettere che sia mai contraddetta questa mia disposizione. »

Questi signori amministratori trascurando, come dicono i sottoscrittori della petizione, la evidentemente presunta volontà del testatore di giovare ai poveri di Cassine, ove è posta l'eredità Sticca, credettero adempire all'incarico loro lasciato proponendo l'istituzione di un'opera pia nella città di Alessandria.

Ricorsero nelle vie ordinarie, ed emanarono quindi le regie patenti del 18 gennaio 1851, delle quali leggiamo la parte dispositiva :

« Volendo noi dare in proposito un opportuno provvedimento, perciò per le presenti, di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, mentre abbiamo autorizzato ed autorizziamo lo stabilimento nella città di Alessandria dell'ospedale come sovra proposto, per l'amministrazione e governo del quale i vescovi d'Alessandria e d'Acqui ed il prefetto del tribunale d'Alessandria concerteranno un apposito regolamento conforme alla volontà del defunto senatore Sticca, che dovrà essere sottoposto alla regia approvazione, vogliamo che i tre quarti de' posti che verranno eretti in detto ospedale siano riservati a favore dei poveri di Cassine, la quale riserva avrà però luogo soltanto riguardo a quel numero di posti ai quali si potrà provvedere colle rendite dell'eredità Sticca, senza che possa riferirsi a quegli altri beni che l'opera potesse acquistare nel progresso del tempo, » osservando che la narrazione del fatto è in esse minuta ed esatta.

La petizione aggiunge poi, senza per altro darne veruna